



Ordine Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Bari

Via De Bellis, 37

70125 BARI

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.)
2022 - 2024**

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza EMANUELE LAGATOLLA.

Approvato dal Consiglio con deliberazione del 27 APRILE 2022



INDICE

PREMESSA	3
1. INTRODUZIONE	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
3. OBIETTIVI.....	9
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	10
4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)	11
4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	11
4.3 Organismi indipendenti di valutazione	14
4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)	14
4.5 Personale	14
4.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - <i>Data protection officer</i>)	15
5. ADOZIONE DEL PTPCT 2022-2024	15
5.1 Pianificazione	16
5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell’Ordine	17
5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio	17
5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024	17
6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO.....	17
6.1. Analisi del contesto	18
6.2. Valutazione del rischio	26
6.3. Trattamento del rischio	30
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO	38
8. CONSULTAZIONE	38
9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	39
SEZIONE PER LA TRASPARENZA 2022 – 2024.....	40
1. INTRODUZIONE	41
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	42



3. SOGGETTI COINVOLTI.....	42
4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	43
5. MONITORAGGIO E CONTROLLO	43
6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO	43
6.1 Accesso documentale	44
6.2 Accesso civico	46
6.3 Accesso civico generalizzato	47
6.4 Registro degli accessi	48

All. 1: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione

All. 2: Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti



PREMESSA

Con la delibera n. 777/2021, pubblicata in data 14 dicembre 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha introdotto una serie di semplificazioni degli adempimenti gravanti sugli ordini professionali in materia di trasparenza e anticorruzione.

Con particolare riferimento alla predisposizione dei PTPCT, in una logica di minor aggravamento per gli ordini e i collegi professionali di piccole dimensioni (fino a 50 dipendenti), ferma restando la durata triennale dei PTPCT medesimi, l'ANAC ha previsto che – in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno ovvero modifica degli obiettivi strategici – sia possibile confermare annualmente con apposito atto, nell'arco del triennio, il Piano approvato in precedenza.

Alla luce delle novità introdotte, il Consiglio dell'Ordine, su input del RPCT, ha ritenuto opportuno confermare i contenuti sostanziali del Piano già adottato apportando comunque al medesimo alcune piccole modifiche.

Il presente documento, pertanto, costituisce Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) dell'Ordine e va a integrare e sostituire, in un'ottica di continuità, quello precedentemente adottato dal Consiglio.



1. INTRODUZIONE

L'apparato normativo di prevenzione della corruzione e trasparenza è strutturato, all'interno del nostro ordinamento, su due livelli (nazionale e decentrato):

- a livello nazionale mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)¹, predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- a livello decentrato attraverso i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione individuati da ogni amministrazione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti Piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione, ove esistenti;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il PTPCT rappresenta, pertanto, il principale strumento organizzativo in materia di prevenzione della corruzione mediante il quale le amministrazioni individuano i rischi di corruzione e predispongono i relativi rimedi, attraverso l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

In attuazione della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato, in seguito, approvato il decreto trasparenza inerente al diritto di accesso civico, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, successivamente modificato dal d.lgs. 97 2016. Il nuovo quadro normativo ha inciso in modo significativo sulla valorizzazione e sul rafforzamento delle misure a tutela della trasparenza, introducendo forme di controllo diffuso da parte dei cittadini e implementando i mezzi volti a contrastare le condotte illecite e i fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e negli altri soggetti richiamati dalla legge. Nel perseguimento di tali obiettivi si è ritenuto necessario predisporre, all'interno del Piano nazionale di prevenzione della corruzione, una sezione *ad hoc* per la trasparenza, quale parte integrante dello stesso Piano, che va così a sostituire ed eliminare il precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente.

L'art. 1, co. 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, nel perimetrare l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di prevenzione della corruzione, fa

¹ Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità con Delibera n. 72 del 2013 e, annualmente, soggetto a modifiche/aggiornamenti emanati dall'ANAC con apposite Delibere e pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità.



riferimento ai soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto trasparenza, tra cui vi sono gli ordini professionali.

In ottemperanza alla normativa vigente, il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari (di seguito anche solo Ordine) provvede ad adottare annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito PTPCT.

Il Consiglio dell'Ordine, infatti, riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quali essenziali al perseguimento delle funzioni istituzionali e agli obiettivi di mandato.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, comprensiva delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso, da parte di un soggetto, del potere derivante dalla funzione a lui affidata, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni di c.d. "*maladministration*" in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di trasparenza, l'Ordine ha provveduto a recepire le prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dal combinato disposto di cui alla L. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, alla luce delle novità introdotte in sede di semplificazione dall'ANAC (Delibera n. 777 del 24/11/2021). La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

Il presente Piano costituisce, pertanto, documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Nello specifico, in occasione dell'aggiornamento annuale previsto entro il 31/01/2022², il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, ha ritenuto opportuno revisionare e integrare alcuni aspetti del PTPCT, confermando i contenuti sostanziali del precedente PTPCT in linea con le previsioni normative e con le novità introdotte dalla Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021.

Tale documento è stato redatto tenendo conto dell'esito delle verifiche e dell'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno 2021 dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza (dalle

² Il Consiglio dell'ANAC, nel comunicato del 14 gennaio 2022, ha reso noto il differimento al 30 aprile 2022 del termine per la predisposizione e pubblicazione dei Piani triennali 2022-2024 (PTPCT).



quali, in ogni caso, non sono emerse particolari criticità né malfunzionamenti dell'Ordine), delle indicazioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 07.12.2019, nonché di quelle fornite con la summenzionata Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021.

Si precisa che, in ragione del perdurare della situazione emergenziale, alcune delle attività programmate per l'annualità 2021 sono state posticipate al 2022. In ogni caso, si è provveduto a monitorare e verificare il corretto andamento delle attività dell'Ordine nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per tutto quanto non espressamente modificato e previsto, si fa integrale rinvio alla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Il Piano, che modifica e sostituisce i precedenti, si compone di n. 3 parti, quali:

- Il presente documento di n. pag. 48;
- allegato n. 1- relativo a mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione;
- allegato n. 2- relativo a dati e informazioni oggetto di pubblicazione e relative tempistiche e referenti nella sezione trasparenza.

Tutti i predetti elementi sono da considerarsi parti sostanziali e non scindibili del presente Atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il PTPCT 2022 – 2024 è predisposto conformemente alla seguente normativa esterna e interna:

- Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 di approvazione del testo del Codice penale;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del Codice civile;
- Legge 11 gennaio 1979, n. 12 *“Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”*;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, introduzione del Codice del processo amministrativo;
- D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”* (G.U. n. 189 del 14-8-2012);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;



- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”*;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”*, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali (art. 2, co. 2 e 2 bis);
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*; (in materia di *whistleblowing*);
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.”* (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019).

Nella redazione del Piano si è tenuto conto anche delle seguenti disposizioni:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera ANAC n. 145/2014 *“Parere dell’Autorità sull’applicazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”*;
- determinazione n. 6 /2015: *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* (c.d. *whistleblower*);
- determinazione ANAC n. 12/2015 *“Aggiornamento 2015 al PNA”*;
- delibera ANAC n. 831/2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
- delibera ANAC n. 1309/2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*”;



- delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
 - determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
 - delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018;
 - delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
 - delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001”;
 - delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019;
 - delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, recante “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;
 - delibera ANAC n. 690 del 1° luglio 2020, recante “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis Decreto legislativo n. 165/2001”;
 - comunicato del Presidente dell’Autorità del 3 novembre 2020;
 - delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 “Delibera riguardante proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e colleghi professionali”.
- delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022”.

3. OBIETTIVI

L’Ordine, anche per il triennio 2022 - 2024, intende proseguire l’attività di conformità alla normativa di riferimento, individuando programmi e attività al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Nel perseguimento di tali fini, l’Ordine applica le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, che lo differenziano sensibilmente da altri enti e Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l’Ordine, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell’applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi:



- predisporre specifiche misure organizzative e apposite procedure aventi lo scopo di prevenire fenomeni corruttivi;
- promuovere l'integrità, attraverso l'individuazione delle situazioni in cui possono ravvisarsi ipotesi di illecito e di conflitto di interessi nonché ipotesi di mala amministrazione;
- adottare un sistema di monitoraggio continuo, volto alla prevenzione del rischio corruzione e al presidio della trasparenza;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari del presente Piano ad attivarsi in maniera attiva e costante nell'osservanza delle procedure e delle disposizioni interne in materia e nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e di presidio della trasparenza;
- attuare i programmi di formazione e di informazione sulla normativa e sullo stato di attuazione all'interno dell'Ordine.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)), l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT).

Come sostenuto dall'ANAC nel PNA 2019, *“lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento”*.

Tuttavia, il Piano definisce una serie di obblighi e di misure che coinvolgono l'intera struttura dell'Ordine. Difatti, nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto dell'Ordine, sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano, ivi incluso il Codice di Comportamento, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.



Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

4.1 Consiglio Direttivo (organo di indirizzo)

Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, *“l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia”*.

In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti e curarne la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ricevere, con cadenza annuale, le Relazioni del RPCT;
- adottare le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPCT;
- partecipare al processo di gestione del rischio corruzione;
- osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- accogliere le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando la sussistenza di idonee risorse, umane e finanziarie, qualora necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione delle misure contenute nel PTPCT.

L'approvazione dell'aggiornamento al Piano è stata preceduta da una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPCT: il Consiglio ha approvato la versione definitiva del PTPCT dopo averne visionato una precedente bozza predisposta dal RPCT, suggerendo alcune integrazioni da apportare alla stessa.

4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto a cui compete in via esclusiva il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.



Le informazioni relative alla nomina del RPCT devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma.

Il soggetto individuato come RPCT deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale). Più in particolare, l'organo di indirizzo politico di ogni Ordine individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, la delibera n. 831 del 2016 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC, prevede che il RPCT possa essere individuato in un dipendente con profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; inoltre, la delibera evidenzia che, in via residuale e con atto motivato, il RPCT può coincidere anche con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali, in tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, attesa l'inesistenza di personale con profilo dirigenziale all'interno dell'Ordine e non ritenendo opportuno affidare un incarico di tale importanza e responsabilità ai dipendenti in forza, anche e soprattutto in considerazione dell'inquadramento contrattuale degli stessi, ha quindi provveduto a confermare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Consigliere Emanuele Lagatolla, privo di deleghe gestionali.

La delibera di nomina del RPCT è pubblicata sul sito internet dell'Ordine, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente". Della nomina è stata data comunicazione a tutto il personale dell'Ordine.

Si precisa che, qualora i requisiti sottesi alla nomina del RPCT dovessero venir meno nel corso dell'incarico, il Consiglio procederà alla revoca dell'incarico e alla sua sostituzione. Nello specifico, la revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o in caso di perdita dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

La rinuncia all'incarico da parte del RPCT può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio dell'Ordine per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT è indipendente ed autonomo e riferisce direttamente al Consiglio dell'Ordine. A tal fine, il RPCT svolge le attività previste dalla normativa vigente e, in particolare, le seguenti funzioni:



- propone al Consiglio il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti;
- redige e trasmette al Consiglio la relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- definisce procedure per selezionare e formare adeguatamente i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogniqualvolta venga richiesto;
- monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- cura la diffusione del Codice di Comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'istituto del diritto di accesso;
- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento");
- segnala eventuali fatti riscontrati potenzialmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, per l'attivazione di procedimenti disciplinari;
- deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla legge (art 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva comunicazione all'ANAC, in caso di eventuali circostanze riscontrate nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato.

Le funzioni spettanti in capo al RPCT non sono delegabili se non in caso di motivate e straordinarie necessità, riconducibili a situazioni eccezionali. Rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così come in caso di contestazione ai fini della risoluzione del



contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione.

Il RPCT dell'Ordine, nella persona del Consigliere Emanuele Lagatolla, ha proceduto alla predisposizione del PTPCT a seguito della verifica dell'efficacia della versione precedente del medesimo, confermando i contenuti sostanziali del Piano già adottato e apportando alcune modifiche ritenute necessarie alla luce delle novità normative.

4.3 Organismi indipendenti di valutazione

In conformità all'art. 2, comma 2-bis del d.l. n. 101/2013, l'Ordine non nomina un OIV. Le attività riservate dell'OIV, quali l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ove applicabili secondo quanto disposto dall'ANAC, sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti.

4.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)

Come sottolineato dall'ANAC, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA (Anagrafe unica della Stazione Appaltante), l'Ordine è tenuto a individuare un soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati.

In tal senso, l'Ordine ha confermato per tale ruolo il Consigliere Segretario che provvede ad alimentare la banca dati fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del nuovo codice dei contratti.

4.5 Personale

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio (ivi inclusi eventuali collaboratori a tempo determinato o soggetti esterni).

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Infatti, la violazione da



parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14).

Pertanto, tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica, e i soggetti esterni coinvolti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano e nei documenti ad esso collegati (ad es. Codice di Comportamento, Procedure, Regolamenti, ecc.) evitando comportamenti, anche omissivi, che possano impedirne od ostacolarne l'attuazione e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT;
- devono segnalare eventuali situazioni d'illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (art. 54-*bis*, d.lgs. n.165/2001);
- devono segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6-*bis*, L. n. 241/1990);
- sono sottoposti a procedimento disciplinare, ove applicabile, o ad altre misure in funzione del ruolo ricoperto, qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

4.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - *Data protection officer*)

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, così come integrato dal d.lgs. n. 101/2018, l'Ordine ha proceduto alla nomina del proprio Responsabile della protezione dei dati, dando pubblicità alla suddetta nomina.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e RPD (cfr. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*"), il Responsabile della protezione dei dati fornisce supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che hanno impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

5. ADOZIONE DEL PTPCT 2022-2024

Non essendosi registrati livelli di rischio diversi od ulteriori rispetto a quanto indicato nel precedente PTPCT, il presente documento tiene conto delle semplificazioni introdotte dalla Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021 nonché dei risultati dell'attività di monitoraggio e di controllo svolta da parte del RPCT all'interno dell'Ordine.

Il Piano tiene conto del nuovo approccio metodologico per la gestione del rischio di tipo qualitativo che utilizza informazioni e valutazioni quali indicatori di stima del livello di rischio, come disposto dal PNA 2019. Il presente atto è stato redatto a seguito di una attenta analisi dell'organizzazione dell'Ordine, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in esso presenti, al fine di individuare le aree di rischio, le



misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici e definire le modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione.

Nello specifico, il Piano è stato predisposto dal RPCT sulla base:

- della verifica fattuale delle attività svolte dall'Ordine negli anni precedenti;
- dell'attività di controllo e monitoraggio costantemente eseguita;
- dell'efficacia delle misure di prevenzione già predisposte nel Piano precedente;
- della non emersione e/o rilevazione di nuovi rischi di corruzione.

Per la redazione del presente aggiornamento è stato, quindi, predisposto un piano di lavoro articolato in quattro fasi, che ha visto coinvolti i membri del Consiglio, coordinati dal RPCT.

Si seguito si riportano le quattro fasi succitate.

5.1 Pianificazione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta sulla base delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa.

Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività poste in essere dall'Ordine, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso.

In particolare, la predisposizione del Piano si è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulle interviste ai soggetti coinvolti, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno ed interno, come evidenziato nel par. 6, cui si rinvia.

Considerate le attività e la natura dell'Ordine, sono risultate di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione.

In ogni caso, conseguentemente all'analisi del contesto interno, in osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, adattandole alle specifiche attività svolte dall'Ordine.

Si è, altresì, tenuto conto delle ulteriori aree di rischio specifiche che caratterizzano l'attività ordinistica, come peraltro suggerite dalla stessa ANAC nel PNA 2016.

In tale contesto, l'Ordine ha ritenuto opportuno non avvalersi delle semplificazioni introdotte dalla Delibera n. 777 del 24/11/2021, procedendo con l'analisi di tutte le aree già individuate negli anni precedenti, comprese quelle non specificamente previste nella succitata delibera.



Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa e delle procedure e dei regolamenti interni, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 6 “Metodologia e Gestione del rischio” nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.2 Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza dell'Ordine

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 “Metodologia e Gestione del rischio”, nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.3 Progettazione del sistema di trattamento del rischio

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 6 “Metodologia e Gestione del rischio”, nonché all'allegato 1 del presente documento.

5.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT.

Il presente Piano è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 27 APRILE 2022; di esso viene data pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, e comunicazione a tutto il personale.

Qualsiasi eventuale modifica sarà sottoposta al medesimo *iter* di pubblicazione sul sito istituzionale e successiva informativa ai membri del Consiglio, ai componenti del Collegio dei Revisori, ai dipendenti e ai collaboratori.

6. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO


Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla base di tale premessa, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto delle caratteristiche dell'Ordine e ha applicato i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia, avendo riguardo alle dimensioni dell'ente; all'organizzazione interna; alla circostanza che la gestione e l'amministrazione dell'ente competano agli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) nonché ai dipendenti impegnati in attività amministrative e gestionali; alla circostanza che l'Ordine è un ente auto-finanziato per il tramite del contributo degli iscritti; alla sussistenza di altri potenziali fattori che, con

riferimento al caso concreto, possano incidere sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa istitutiva degli Ordini e dei Consigli Nazionali.

L'Ordine, nelle attività di gestione del rischio, ha recepito le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 con particolare riferimento all'Allegato 1 che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come sottolineato dall'ANAC nel succitato Allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Tali attività, come già precisato, sono svolte in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019 e nel rispetto del criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012, come novellati dal d.lgs. n. 97/2016.

Si analizzano di seguito le varie fasi.

6.1. Analisi del contesto

6.1.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno rappresenta il mezzo mediante il quale evidenziare le potenziali correlazioni sussistenti tra le caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ordine opera e il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.



Tale verifica va effettuata tenendo presente il territorio di riferimento e le possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possano condizionarne l'attività.

L'analisi è stata effettuata sulla base delle fonti già disponibili e più rilevanti.

Il fenomeno corruttivo in Italia ha sempre rappresentato un elemento di criticità per un reale sviluppo socioeconomico. Per tale ragione l'ANAC sta lavorando a un ambizioso progetto di *"Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza"* finanziato dal Programma Operativo Nazionale *"Governance e Capacità istituzionale 2014-2020"* che consentirebbe di creare un modello strutturato basato su un insieme di indicatori scientifici volti a stabilire quanto sia alto il rischio corruzione e la probabilità di verificazione di episodi corruttivi. Gli studi condotti dall'ANAC, infatti, hanno rilevato che sebbene in Italia manchi attualmente un sistema di rilevazione di dati scientifici del fenomeno corruttivo e vi sia una carenza di informazioni territoriali rilevate in modo sistematico, ricorrano costantemente alcune circostanze. Per tale ragione, fine ultimo cui mira l'attività di ricerca - coerentemente con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il miglioramento dell'efficacia della lotta contro la corruzione- è l'individuazione di una serie di "indicatori di rischio corruzione" mediante l'utilizzo delle informazioni contenute in varie banche dati. Tale sistema opererebbe, secondo quanto riportato dall'Autorità, *«tramite delle "red flag" che si accendono quando si riscontrano una serie di anomalie (un po' come le spie del cruscotto di un'auto o i software di rilevazione di un antivirus)»*.

Come riporta la relazione dell'Autorità, alla data di gennaio 2022 sono stati identificati ben 71 indicatori per la misurazione e il contrasto della corruzione, suddivisi in 3 aree tematiche distinte:

1. indicatori di contesto (49 indicatori) articolati in 4 ambiti: Criminalità, Istruzione, Economia e territorio, Capitale Sociale;
2. indicatori sugli Appalti (17 indicatori) incentrati sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC;
3. indicatori "comunali" relativi ai Comuni sopra 15.000 abitanti (5 indicatori).

Inoltre, è in fase di realizzazione un'area web sul sito dell'Autorità dedicata al progetto per la misurazione della corruzione, ove saranno resi disponibili e consultabili in maniera interattiva gli indicatori e ulteriori dati e informazioni rilevanti per il monitoraggio e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Per la realizzazione del progetto *"Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza"* si segnala, altresì, la recente sottoscrizione del 18 febbraio 2022 di un protocollo d'intesa tra ANAC e Guardia di Finanza *«con l'obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione*



di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione».

Come si evince dal documento in questione³ le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalità:

- a) scambio di informazioni e trasmissione dei dati finalizzati a implementare il sistema degli indicatori previsti ai fini dell'attuazione del Progetto, nel rispetto del segreto delle indagini penali e della riservatezza delle istruttorie contabili, del diritto interno e dell'Unione in tema di trattamento dei dati nonché delle rispettive eventuali linee di indirizzo interne;
- b) costruzione di un set di indicatori territoriali su rischio e contrasto della corruzione;
- c) promozione e organizzazione di incontri, conferenze e seminari di carattere formativo nonché di studi e progetti di ricerca nelle materie oggetto di collaborazione.

In tale contesto viene, inoltre, in rilievo il dato statistico registrato dall'Associazione *Transparency International* Italia (di seguito TI-It), con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a consolidare un rapporto di collaborazione per promuovere iniziative sui temi della trasparenza, dell'integrità e della lotta alla corruzione.


Tale indagine, effettuata con una metodologia dinamica e in costante aggiornamento, mira a rappresentare graficamente la classifica globale basata sul livello di corruzione percepita nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo, assegnando una valutazione che va da 0 a 100 in una scala di valori in cui il punteggio maggiore equivale a una minore percezione della corruzione. Nell'ultima edizione⁴ il punteggio dell'Italia è aumentato da 53 a 56 punti e, conseguentemente, l'Italia è scesa dal 51° al 42° posto, confermando un percorso di lento ma costante miglioramento che, dall'approvazione della legge n. 190 del 2012 e dalla nascita dell'Autorità anticorruzione nel 2015 ad oggi, vede l'Italia avanzare di ben 14 punti facendo ben sperare nell'esito del programma di contrasto alla diffusione di fenomeni corruttivi.

³ <https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/documenti/protocollo-dintesa-tra-la-guardia-di-finanza-e.pdf>

⁴ Cfr. <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>



ANDAMENTO: GUADAGNATI 14 PUNTI DAL 2012 AD OGGI



Tuttavia, l'analisi dei fenomeni corruttivi sul territorio nazionale continua a segnalare un'importante casistica al Sud Italia e, per quanto di interesse, in Puglia.


Sulla base della più recente analisi condotta sul territorio nazionale dalla TI-It, nel corso del 2020⁵ su 627 casi totali, 48 si sono registrati in Puglia, con una percentuale del 7,65 % di quella nazionale. Gli episodi sono così ripartiti:

- 17 episodi nella provincia di Bari;
- 3 episodi nella provincia Barletta-Andria-Trani;
- 3 episodi nella provincia di Brindisi;
- 8 episodi nella provincia di Foggia
- 7 episodi nella provincia di Lecce;
- 10 episodi nella provincia di Taranto.

Come si evince dalla summenzionata analisi, il territorio di appartenenza dell'Ordine è a rischio.

È, però, importante sottolineare che l'Ordine non rientra tra le Amministrazioni coinvolte nei casi esaminati. A conferma si veda il grafico sottostante relativo all'ultima fonte disponibile pubblicata dall'ANAC, in merito all'indagine relativa ai provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nel triennio 2016-2019. A ciò si aggiungano le caratteristiche dell'Ordine, il quale non gestisce grossi flussi di denaro, né tantomeno fondi pubblici.

⁵ Cfr. <https://www.transparency.it/mappiamo-2020>



In ogni caso, l'Ordine è perfettamente consapevole che la corruzione non è riconducibile esclusivamente alla violazione di disposizioni del codice penale ma va intesa in un'accezione più ampia che coinvolge la *"mala gestio"*, la cattiva amministrazione e il cattivo governo, pertanto intende adottare tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

All'evidenza, la trasparenza è uno degli antidoti più efficaci per contrastare la corruzione e l'illegalità, poiché dove vi sono opacità e riservatezza è facile che possano insidiarsi condotte illecite.

In tale ottica, l'Ordine intende agire nella massima trasparenza anche attraverso la pedissequa regolamentazione e procedimentalizzazione delle proprie attività, adottando tutte le misure necessarie a prevenire ogni possibile cattiva gestione nell'esercizio delle proprie funzioni.

6.1.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti connessi all'organizzazione e alla gestione per processi che influiscono sulla potenziale insorgenza di rischi corruttivi e si rende necessaria per contestualizzare il sistema di prevenzione e renderlo idoneo e adeguato al perseguimento dei suoi obiettivi.

A tal proposito si segnala come il PTPCT 2022-2024 tenga conto della struttura amministrativa dell'Ordine.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 139 del 2005 è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determina la propria



organizzazione e svolge la propria attività con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e del Ministero della Giustizia.

L'Ordine ha carattere associativo ad appartenenza obbligatoria e riserva l'esercizio della professione esclusivamente a coloro che vi sono iscritti.

Come previsto dall'Ordinamento Professionale, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati. Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile all'interno dell'Allegato 1 al presente piano.

In particolare, l'Ordine:

- svolge attività intese al miglioramento e al perfezionamento della professione;
- vigila sull'osservanza della legge professionale, sul decoro della professione e dell'Ordine;
- cura la tenuta dell'Albo e dell'Elenco dei Consulenti del Lavoro ed il Registro dei praticanti, rilasciando certificazioni ed attestati;
- interviene nelle contestazioni tra gli iscritti, allo scopo di realizzare bonarie definizioni;
- rende pareri in materia di liquidazione di onorari professionali;
- provvede ad assicurare la formazione continua dei propri iscritti mediante la progettazione ed erogazione di eventi formativi;
- provvede alla gestione finanziaria dell'Ordine, fissando la misura della tassa di iscrizione all'Albo e all'Elenco nonché i costi che gli iscritti devono sostenere per gli altri servizi richiesti.

L'Ordine svolge le sue funzioni e persegue le sue finalità istituzionali attraverso il Consiglio.

Il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari è composto da 11 membri è nominato dall'Assemblea degli Iscritti e dura in carica tre anni.

L'attuale Consiglio in carica è stato eletto dall'Assemblea degli Iscritti all'Albo dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari il 27 gennaio 2022

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera, inoltre, attraverso un'organizzazione costituita dal Collegio dei Revisori (composto da 3 membri effettivi), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 9 membri), e dalla struttura amministrativa che prevede una dotazione organica composta da 1 dipendente.

Per l'espletamento delle proprie attività l'Ordine si avvale di consulenti esterni il cui apporto al funzionamento viene deciso a seconda dei bisogni preventivati, del budget di spesa e della circostanza che tale attività specifica non possa essere svolta internamente per mancanza di competenze.

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ordine:



Ordine Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Bari

Via De Bellis, 37

70125 BARI

Consiglio Provinciale dell'Ordine

Presidente: Filippo CONTINISIO

Segretario: Antonio BUFANO

Tesoriere: Saverio GADALETA

Consiglieri: Giovanni BUSSOLA/Giuseppe DE BIASE/Emanuele LAGATTOLLA/Rosa ESPOSITO/Manola MILIOTTI/Fara PASQUALE

Consiglieri in surroga: Rosa CUTRONE/Paolo STRADA

Collegio dei Revisori dei Conti Ordine Consulenti del Lavoro Di Bari

Presidente: Maddalena RAGUSEO

Componenti: Lucrezia FORLEO/Luciana TUMOLO

Composizione Consiglio Di Disciplina

Presidente LONGOBARDI Francesco

Segretario VOLPE Danilo

Consigliere FANELLI Laura

Consigliere VERDEGIGLIO Massimo

Consigliere LEGGIADRO Luisa

Consigliere PASCAZIO Leonardo

Consigliere CANTORE Francesco

Consigliere SPACCIANTE Nicola

Consigliere CUTRONE Rosa

Componenti Supplenti

Consulente FERRANDINA Giovanni

Consulente LARIZZA Michele

Consulente SANTAMARIA Francesco

Consulente MASTROSIMI Michele

Consulente PISCITELLI Raffaele Arcangelo



Consulente MANGIONE Christiancarlo

Al 31 dicembre 2021 risultano 674 iscritti all'Ordine di cui 7 STP.

La mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi viene svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa descrizione e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Sebbene, considerate le attività e la natura dell'Ordine, siano di difficile individuazione aree in cui sia presente un rischio effettivo di corruzione o *mala gestio*, anche in considerazione delle procedure e dei regolamenti attuati, nella fase di stesura del PTPCT 2022-2024 sono state nuovamente analizzate le possibili aree di rischio, anche alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019 e nella Delibera n. 777 del 24/11/2021.

A tal proposito, si rammenta che l'ANAC ha individuato come aree di rischio tipiche degli Ordini professionali quelle inerenti a:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna delle tre aree di rischio l'ANAC ha individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione.

Come già sottolineato nei paragrafi precedenti, nella redazione del presente documento, sono state individuate dapprima le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, quelle specifiche che riguardano l'operatività dell'Ordine.

Nonostante le ridotte dimensioni dell'Ordine, nonché le particolari caratteristiche più volte evidenziate nel presente documento, si è proceduto ad una suddivisione in fasi dei processi individuati, in attuazione a quanto disposto nel PNA 2019. Una più dettagliata descrizione dei processi, ove ritenuto necessario in relazione ai rischi rilevati, sarà eventualmente realizzata negli anni successivi.



Mediante l'identificazione delle aree sono emersi i vari processi in cui sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT, cui si fa integrale rinvio per il dettaglio.

6.2. Valutazione del rischio

6.2.1. Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Ordine, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Sul tema, nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che, per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. *“Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili”*, precisa l'Autorità, *“l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo”*.

Si sottolinea nuovamente, a tal proposito, che le caratteristiche e le dimensioni dell'Ordine, non consentono di predisporre un'analisi dettagliata per singole attività, né tale livello di approfondimento è necessario considerando, altresì, che dalle valutazioni rigorose svolte negli anni precedenti è sempre emerso un livello mediamente basso di rischio, anche in virtù degli elementi in precedenza evidenziati, e non si sono mai verificati fatti o situazioni indicativi di qualche forma di criticità che potessero far ritenere innalzato tale livello.

Pertanto, si è ritenuto di procedere a un'analisi per processo.

In tal senso, si è provveduto diligentemente ad analizzare i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine (come sopra individuati). A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione di eventi rischiosi sono le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni precedenti in merito alla peculiarità dell'Ordine professionale;
- analisi della documentazione predisposta internamente e costituita dalle procedure, dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;
- analisi di altri episodi di cattiva gestione accaduti in passato in altri enti e realtà simili;
- incontri con coloro che abbiano conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità (personale, consulenti esterni, Consiglieri);
- esemplificazioni elaborate dall'Autorità per gli Ordini.



Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ordine, seppur di scarso rilievo. Nell'Allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

Non è stato ritenuto necessario predisporre un "Registro degli eventi rischiosi" poiché l'analisi per processo, ove è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato Allegato 1.

Infine, come suggerito dall'ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo e fasi) ad un livello via via più dettagliato (per attività), ove ritenuto necessario in funzione del livello di rischio.

6.2.2. Analisi del rischio

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, con il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I c.d. "fattori abilitanti" considerati sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso l'Ordine sono già stati predisposti e efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

A tal proposito, si sottolinea come l'ANAC, nel PNA 2019, abbia formalmente reso inapplicabile la precedente metodologia di analisi individuata dalla stessa Autorità nell'allegato 5 al PNA 2013, metodologia utilizzata dall'Ordine in passato.

In particolare, l'ANAC, in tale provvedimento, ha suggerito di sostituire il precedente approccio di tipo quantitativo con uno più efficace e, tuttavia complesso, di tipo qualitativo. L'esigenza nasce dalla peculiare natura dell'oggetto di valutazione – il rischio corruttivo – per il quale si è ritenuto inadeguato il precedente metodo di natura quantitativa, evidenziando come una maggiore sostenibilità organizzativa possa essere meglio garantita mediante l'adozione di un metodo di tipo

qualitativo, che valorizzi la motivazione delle valutazioni e assicuri al tempo stesso una maggiore trasparenza.

Tale cambiamento nell'approccio metodologico, per le ragioni già esposte, ha reso complesse le operazioni al RPCT dell'Ordine, il quale, ciononostante, si è sin da subito adoperato per adeguarsi alle nuove indicazioni, provvedendo a riformulare il metodo di approccio già nel PTPCT 2020-2022. Il medesimo approccio di tipo qualitativo è stato, quindi, conseguentemente confermato nella stesura dei Piani successivi.

Nello schema che segue si riassumono le azioni poste in essere per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall'Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* indicati dall'ANAC e di seguito riportati:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.



La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie volte a esprimere un giudizio con riferimento ai summenzionati indicatori di rischio è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal fine si evidenzia come tale rilevazione dei dati e delle informazioni sia stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima e, nello specifico, sulla base della totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Ordine, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne – *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

A tal riguardo si specifica che nell'attività di monitoraggio sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'Allegato 1 privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC in luogo del precedente sistema di attribuzione dei punteggi (*scoring*) adottato in vigenza delle precedenti disposizioni.

In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

La medesima scala è stata poi applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall'ANAC, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio processo;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'allegato n. 1 che, come già evidenziato, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

6.2.3. Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;



- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del basso livello di rischio complessivamente rilevato, delle misure già implementate e dello scarso rischio residuo valutato, in molti casi si è pervenuti alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti anche al fine di non appesantire ulteriormente l'attività dell'Ordine, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica ed organizzativa.

6.3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. Misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

6.3.1. Identificazione delle misure

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione ad essi collegate.

Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono al contempo essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze dell'Ente.

Per l'individuazione delle misure di prevenzione in relazione ad ogni singolo processo si rinvia all'allegato n. 1.

In ogni caso, si riportano di seguito le misure considerabili di carattere generale o trasversale, alcune delle quali saranno meglio definite successivamente:

- trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine mediante l'adeguamento al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con conseguente aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;
- regolamentazione e gestione delle 3 diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione e informatizzazione dei processi;
- verifica delle incompatibilità ed inconfiribilità;



- codice di comportamento;
- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo:

Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)

Il Consiglio dell'Ordine si avvale del c.d. whistleblowing per l'individuazione di irregolarità o di reati e per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente dell'Ordine che segnala violazioni o irregolarità, riscontrate durante la propria attività, agli organi deputati ad intervenire.

In particolare, l'Ordine intende rispettare a pieno le disposizioni introdotte dalla Legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", più comunemente nota come Legge in materia di Whistleblowing, entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

In caso di segnalazioni, pertanto, sono applicati i seguenti principi:

- il soggetto che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza o all'Autorità nazionale anticorruzione o, ancora, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono comunque considerati nulli;
- il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;



- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque di reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi potranno essere fatte pervenire direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza mediante l'apposito modulo di segnalazione.

Il Responsabile dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti, annotando la data di ricezione e il numero di protocollo e conservando in un armadio chiuso a chiave la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria, ove presente.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile stesso, considerata la coincidenza soggettiva, le comunicazioni dovranno essere inoltrate direttamente all'ANAC, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito dell'Autorità.

In ogni caso, si fa presente che tale misura è, nei fatti, di difficile attuazione. Difatti, nonostante essa sia considerata uno dei principali strumenti di prevenzione, appare difficilmente applicabile all'interno dell'Ordine stante la presenza di 1 dipendente.

Procedure e regolamenti interni

Ulteriore e fondamentale misura di prevenzione predisposta dall'Ordine, è l'adozione di procedure e/o regolamenti che disciplinino meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri e dei dipendenti.

A tal proposito l'Ordine applica al suo interno i seguenti Atti:

- Regolamento interno;
- Regolamento di amministrazione e contabilità;
- Regolamento sulla Formazione;
- Codice deontologico;
- Regolamento commissione certificazione conciliazione ed arbitrato;
- Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato;
- Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro;
- Regolamento per il funzionamento delle commissioni permanenti e straordinarie.

È intenzione di questo Ordine procedere a una revisione degli Atti presenti e all'implementazione di nuovi Regolamenti, quali, a titolo semplificativo e non esaustivo:



- Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi;
- Regolamento per la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Regolamento rimborsi spese;
- Procedura per le valutazioni di situazioni di incompatibilità;
- Regolamento per la riscossione delle quote annuali, Regolamento della liquidazione parcella.

Resta inteso che, prescindendo dall'adozione di Atti formali, le attività svolte dall'Ordine sono comunque già eseguite nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla normativa vigente; ogni ulteriore iniziativa è unicamente finalizzata a garantire una ancor maggiore riduzione dei rischi di corruzione o malfunzionamento.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

L'Ordine si attiene a quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" per quanto applicabile.

Il RPCT, all'atto del conferimento dell'incarico, verifica la insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende attribuire l'incarico stesso, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013.

Il RPCT opera in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida di ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alla Delibera 833 del 3 agosto 2016.

In particolare:

- al conferimento della nomina di RUP, il RPCT acquisisce e conserva la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;
- relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri, il RPCT richiede che la dichiarazione sia resa all'atto di insediamento. Il RPCT, a tal riguardo, fornisce idonea modulistica. Ferma restando l'attività di vigilanza da parte del RPCT, è onere dei Consiglieri comunicare a quest'ultimo l'insorgenza di eventuali variazioni;
- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, l'Ordine - prima del perfezionamento dell'accordo - fornisce al consulente/collaboratore un modello di dichiarazione di



insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, all'interno del quale sia indicato espressamente anche il dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore è tenuto alla compilazione e al conseguente rilascio della documentazione medesima prima del conferimento dell'incarico; il RPCT procede - sulla base del proprio piano di monitoraggio - a controlli a campione del rilascio di tali dichiarazioni.

Divieti *post-employment* (*Pantouflage*)

L' art. 1, co. 42, lett. I), della l. n. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 il co. 16-ter, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Come sottolinea l'ANAC, tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Tuttavia, si evidenzia come tale divieto operi per il dipendente che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali; orbene, all'interno dell'Ordine nessun dipendente è titolare di tali poteri. Pertanto, tale misura trova difficile applicazione all'interno dell'Ente.

È bene però precisare che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni - ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 - anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.



Infine, si precisa che l'Ordine provvederà ad inserire in eventuali bandi di gara o negli atti prodromici all'eventuale affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 e sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2 e 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.

Conflitto di interessi

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse dell'Ordine, si ha un conflitto di interessi. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

Tutto il personale e i collaboratori, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

Nell'esclusivo interesse dell'Ordine, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali. I dipendenti e i collaboratori dell'Ordine devono rendere noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con i responsabili delle aree di appartenenza.

In particolare, i soggetti competenti ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche, ecc. devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La misura di gestione del conflitto di interessi, infatti, mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, l'Ordine assicura specifiche attività formative rivolte al personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. La formazione riveste, infatti, un ruolo centrale e strategico tra le misure di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità.

Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, seppur limitato nel numero, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione



È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione. In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT. La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà definita secondo un programma concordato con il Consiglio dell'Ordine.

Considerato che è stata già erogata adeguata formazione in tema di anticorruzione e trasparenza, anche relativamente alle novità normative intervenute negli anni precedenti, per il 2022 l'Ordine provvederà a programmare, ove necessario, ulteriori incontri formativi anche in ragione di ulteriori eventuali novità normative e/o variazioni dell'assetto organizzativo interno.

Rotazione del personale

Come indicato dall'ANAC, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti, per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Tuttavia, tale misura, per quanto auspicabile, non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Ciò premesso, l'Ordine ritiene di non poter applicare tale misura. Difatti, nonostante sia considerata tra i principali strumenti di prevenzione, la rotazione non risulta applicabile all'interno dell'Ordine, stante il numero esiguo di dipendenti in forza. Eventuali azioni in tal senso potrebbero, al contrario, generare inefficienze e ritardi nell'attività istituzionale, confliggendo con la *ratio* per cui essa è stata istituita.

In merito alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 § 7.2.3 – PNA 2019) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi (d.lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. *I-quater* – Linee Guida ANAC delibera n. 215/2019), si segnala che laddove si dovesse procedere all'instaurazione di procedimenti disciplinari o all'avvio di processi penali per condotte di natura corruttiva si provvederà ad applicarsi, con provvedimento motivato, la misura della rotazione del personale.

È onere del RPCT monitorare le eventuali ipotesi in cui possano verificarsi i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di



dipendenti per condotte qualificabili come corruttive ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *l-quater* del d.lgs. n. 165/01, al fine di dare concreta attuazione all'istituto. A tal proposito, i dipendenti dovranno comunicare all'Ente l'esistenza di procedimenti penali a loro carico.

In merito, l'Ordine adotterà le seguenti misure preventive:

- inserimento, nella futura documentazione di impiego, dell'obbligo per il dipendente di comunicare l'avvio del procedimento penale entro 15 giorni dall'avvio stesso;
- inserimento, nella futura documentazione contrattuale con società di lavoro interinale, del medesimo obbligo, ovviamente riferito alle persone fisiche che dovessero essere individuate come lavoratori interinali.

Resta fermo quanto sopra riportato in merito all'applicazione di tale misura stante l'attuale l'organico dell'Ordine.

Codice di comportamento

Al fine di garantire una specifica applicazione delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", e in conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ordine ha provveduto ad adottare un proprio codice interno di comportamento dei dipendenti, pubblicato sul sito istituzionale e consegnato a ciascun dipendente. La suddetta normativa complessivamente definisce, ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ordine sono tenuti ad applicare.

La più ampia diffusione delle disposizioni in oggetto viene garantita, tra l'altro, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Le disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'Ordine a qualsiasi titolo.

Il Codice di comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del Piano per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ordine.

Si rammenta a tal proposito che eventuali violazioni hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al suddetto Codice.

6.3.2. Programmazione delle misure



La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta un'attività fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione. Attraverso l'attività di monitoraggio, infatti, si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

L'attività di monitoraggio ha un ruolo strategico nell'azione di prevenzione della corruzione divenendo uno strumento utile per individuare le priorità delle azioni e definire le misure da adottare.

Il RPCT riferisce sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo durante le sedute del Consiglio, ove necessario. In particolare, l'RPCT può riportare al Consiglio:

- l'esito della verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- l'esito dell'esame delle informazioni e delle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'esito dell'analisi e della successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- l'esito della verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano in relazione a eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni ovvero attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

È facoltà del Responsabile acquisire tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

In ogni caso, con cadenza annuale, l'Ordine provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

8. CONSULTAZIONE

La fase di consultazione è afferente a tutte le fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente PTPCT. Essa attiene all'attività di coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni all'Ordine nel reperimento di tutte le informazioni possibili per una migliore personalizzazione della strategia di



prevenzione al fenomeno corruttivo e viene realizzata attraverso le modalità e gli strumenti diffusamente descritti nel presente documento, ai quali si rinvia (es., precedentemente all'approvazione, pubblicazione sul sito e/o trasmissione a tutti i Consiglieri).

9. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

L'Ordine, allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno.

A tal proposito, il PTPCT:

- viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, nonché ai fornitori, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione;
- viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Corruzione.

Si prevede, inoltre, che in caso di assunzione di nuovi dipendenti, la copia del PTPCT venga consegnata, previa contestuale sottoscrizione da parte del nuovo dipendente con valore di presa conoscenza, all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro.



Ordine Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Bari

Via De Bellis, 37

70125 BARI

SEZIONE PER LA TRASPARENZA

2022 – 2024



1. INTRODUZIONE

Il principio di trasparenza rappresenta, ai sensi dell'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo, un principio generale dell'azione amministrativa, attraverso il quale si accresce la fiducia dei singoli, coniugando garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa. La trasparenza assume, in tal senso, un valore di congiunzione dei principi giuridici costituzionalmente imposti di buon andamento, imparzialità, legalità e partecipazione democratica.

La trasparenza garantisce, infatti, la conoscibilità e la visibilità della politica, dell'amministrazione e del potere nell'ambito del rapporto tra democrazia e società dell'informazione. L'art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013, individua nella trasparenza la *“condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali, che va a integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino”*.

Essa rappresenta strumento indispensabile e perno su cui si reggono i moderni assetti democratici, garantendo forme di controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e dei soggetti richiamati dalla legge. La trasparenza assume, pertanto, un valore di principio e di essere della pubblica amministrazione, strumentale a un operato di qualità e, allo stesso tempo, funzione di garanzia per interessi individuali e meta individuali.

Attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza si punta a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi mediante l'adozione di modelli organizzativi e forme comportamentali trasparenti e, allo stesso tempo, si riavvicina il cittadino alla p.a. La p.a. assume, in tal modo, sempre più i contorni di una «casa di vetro», nell'ambito di una visione più ampia di valori costituzionali che non può prescindere dalla partecipazione ai pubblici poteri (in tali termini Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 24 febbraio 2016, n. 525, in sede di parere sul d.lgs. n. 97/2016).

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, l'Ordine ribadisce anche per il triennio 2022 – 2024 la propria volontà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, in quanto compatibili. Secondo l'interpretazione resa dalla stessa Autorità, la compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti e tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura.

A tal proposito, si evidenzia che, con Delibera n. 777 del 24/11/2021, l'ANAC ha introdotto una serie di semplificazioni in materia di trasparenza per gli ordini professionali. Di tali semplificazioni l'Ordine tiene conto nell'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella struttura *“Amministrazione trasparente”* (di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 33/2013 e alla Delibera ANAC n. 1310/2016) compatibilmente all'attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio dell'Ordine.



La Sezione relativa alla Trasparenza è completata dall'allegato n. 2: "Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti".

In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si manifesta attraverso il diritto e il dovere alla partecipazione.

Conseguentemente, l'Ordine consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l'accesso procedimentale; l'accesso civico; l'accesso civico generalizzato; etc.

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Anche per il triennio 2022 - 2024, l'Ordine si pone come obiettivi:

- garantire la massima trasparenza nella propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l'attuazione degli obblighi.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla Trasparenza.

3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile è stato affidato al Consigliere Emanuele Lagatolla. L'RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri soggetti coinvolti.

3.2 Personale

Tutto il personale in forza all'Ordine, nonché i Consiglieri, sono tenuti alla trasmissione dei dati richiesti nei tempi e nei modi previsti dal presente piano, collaborando con il RPCT al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

In particolare, nell'allegato 2 sono specificati i responsabili per l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".



Tali soggetti interagiscono altresì con i Consulenti informatici esterni, ove necessario.

3.3 Consulenti esterni

L'inserimento dei dati nella sezione è curato con il supporto di consulenti informatici esterni, i quali operano sotto coordinamento e controllo del Consigliere Segretario e del RPCT. Ove necessario, i dati vengono trasmessi ai consulenti a mezzo e-mail o mediante ulteriori supporti informatici, con l'indicazione specifica del luogo di pubblicazione e delle relative tempistiche di inserimento.

4. SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione Amministrazione Trasparente è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. n. 33/2013 – Allegato 1, dalla determinazione ANAC n. 1310/2016, tenuto conto dell'applicabilità e della compatibilità, in coerenza con quanto stabilito dall'ANAC in sede di semplificazione per gli Ordini Professionali⁶.

Sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente", vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti ai sensi della vigente normativa. In merito alle modalità di inserimento dei dati della sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013.

Nella tabella di cui all'Allegato 2 (Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti) sono riportati sezione e sottosezione di inserimento, dati, informazioni e atti da pubblicare, il soggetto responsabile, le tempistiche di pubblicazione e il riferimento normativo.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nel presente documento e nell'allegato n. 2. In particolare, periodicamente provvede ad effettuare controlli a campione sul sito istituzionale. In caso di rilevato ritardo nella trasmissione dei dati, informazioni e documenti ovvero nella pubblicazione di mancati aggiornamenti, il RPCT individua le cause ed invita i soggetti competenti ad inviare i dati in oggetto, assegnando loro un termine per l'adempimento. Qualora i predetti soggetti non provvedano nel termine assegnato, il RPCT segnala l'inerzia, il persistente ritardo o il parziale adempimento, in relazione alla gravità, al Consiglio.

6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

⁶ Delibera n. 777 del 24/11/2021.



Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento. Attraverso il diritto d'accesso, come modificato nel corso del tempo, si valorizza il metodo dialettico come forma di esercizio della funzione amministrativa, secondo un'ideale progressione verso l'attuazione sempre più effettiva e concreta del principio di trasparenza.

Il quadro normativo ci consegna una disciplina sul diritto d'accesso articolata in tre diverse forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, c.d. accesso documentale, nonché di accesso civico e di accesso civico generalizzato disciplinati dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, secondo le modalità di seguito riportate.

Per tutte le ulteriori indicazioni si rinvia alla normativa in vigore nonché all'apposito "*Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato*", adottato dall'Ordine.

6.1 Accesso documentale

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è, infatti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/90.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. Attraverso il diritto di accesso si favorisce la partecipazione dei privati e si assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/2005, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla legge 241/90:

- per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- per sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;



- per acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- per conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- per conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per conoscere la propria posizione all'interno della lista d'attesa inerente a una determinata prestazione, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa ovvero la data presunta di convocazione per l'erogazione della prestazione richiesta.

L'art. 22, comma 1, lett. b) riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, d. P. R. 12 aprile 2006, n. 184 e in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Esse sono:

Accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

Accesso formale: l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite A/R alla sede dell'Ordine oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC compilando il modulo allegato al regolamento. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.



Come anticipato, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un “interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso, meritevole di tutela. Occorre, in sostanza, un nesso di strumentalità tra l’interesse dell’istante e il documento di cui si chiede l’ostensione, non potendo per converso ammettersi se volto a soddisfare una mera finalità esplorativa. L’istanza deve essere necessariamente specifica e motivata.

Il Responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l’attività amministrativa realizzata dall’Ordine, le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

6.2 Accesso civico

Sulla base della delega contenuta nella legge anticorruzione è stato emanato il d.lgs. n. 33 2013, con il quale sono stati introdotti una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per rendere effettivi tali obblighi di pubblicazione il legislatore ha introdotto in capo a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale. Tale diritto configura quello che viene comunemente definito accesso civico “semplice” (art. 5, d.lgs. n. 33/2013).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. A differenza di quanto previsto per l’accesso documentale, non è richiesta alcuna limitazione soggettiva in ordine alla proposizione dell’istanza, né è richiesta una motivazione. Con l’accesso civico la trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell’inedita accezione di “accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 d.lgs. n. 33/2013).

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A seguito delle richieste pervenute, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell’istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile provvede



tempestivamente alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-*bis*, della l. 241/90, il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario dell'Ordine.

I riferimenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo sono disponibili nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale dell'Ordine.

6.3 Accesso civico generalizzato

Nell'ottica di un più efficace contrasto a fenomeni corruttivi, il d.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche di grande impatto sulla disciplina dell'accesso civico, ispirandosi alla disciplina del *Freedom of Information Act* (F.O.I.A.) propria dei sistemi anglosassoni.

Tra le novità principali vi è l'introduzione del c.d. accesso civico "generalizzato", ovvero il diritto spettante in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, co. 2). La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti e non necessitante di alcuna motivazione. La trasparenza va così ad assumere valore di accessibilità totale e il diritto di accesso generalizzato assurge a rango di diritto fondamentale, segnando il passaggio dal "bisogno di conoscere" al "diritto di conoscere" (*from need to right to know*).

L'Ordine ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato.

A tal proposito, è in fase di introduzione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ordine anche il servizio relativo all'Accesso Civico "generalizzato" ex artt. 5, co.2, 5-*bis* e 5-*ter* del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste, alle quali si rinvia.



Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (trenta) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

6.4 Registro degli accessi

In conformità alle previsioni normative, l'Ordine ha istituito il "Registro degli Accessi", consistente nell'elenco delle richieste (in ordine cronologico) secondo le tre diverse modalità di accesso, con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

A oggi, non risultano pervenute istanze di accesso.